RENTRI

# FIR cartaceo: Come compila il fir il produttore nel caso di trasporto in conto proprio dei rifiuti

Il contenuto presente in questo documento è di proprietà esclusiva del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
È vietata la modifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
È consentito l'utilizzo, anche per scopi didattici, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Rev. 14/03/2025

sito gestito da

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di

UNIONCAMERE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

# Percorso formativo – quarta edizione

Nell'ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Albo Nazionale gestori ambientali avvia un **quarto percorso formativo** rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

Il percorso è articolato in **8 webinar** che si svolgeranno **tra marzo e giugno 2025.**
La **partecipazione è completamente gratuita**.

Il materiale didattico utilizzato è stato validato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall' Albo nazionale gestori ambientali ed è disponibile sul sito del RENTRI.

# Programma

1. Le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto in formato cartaceo

2. Nuovo modello del FIR e nuove informazioni

3. Parte pratica: I servizi di supporto nel caso di produttore di rifiuti che è trasportatore in categoria 2 bis

   - Compilazione del FIR cartaceo (campi obbligatori e facoltativi, errori, segnalazioni, formato ammesso)
   - Vidimazione ed emissione del FIR
   - Ricerca del FIR
   - Vidimazione del FIR vuoto

# RENTRI

## LE NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

sito gestito da

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di

UNIONCAMERE

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

# Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) che accompagna il trasporto dei rifiuti **è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.**

**Il Produttore può richiedere al trasportatore di emettere il FIR per suo conto.**

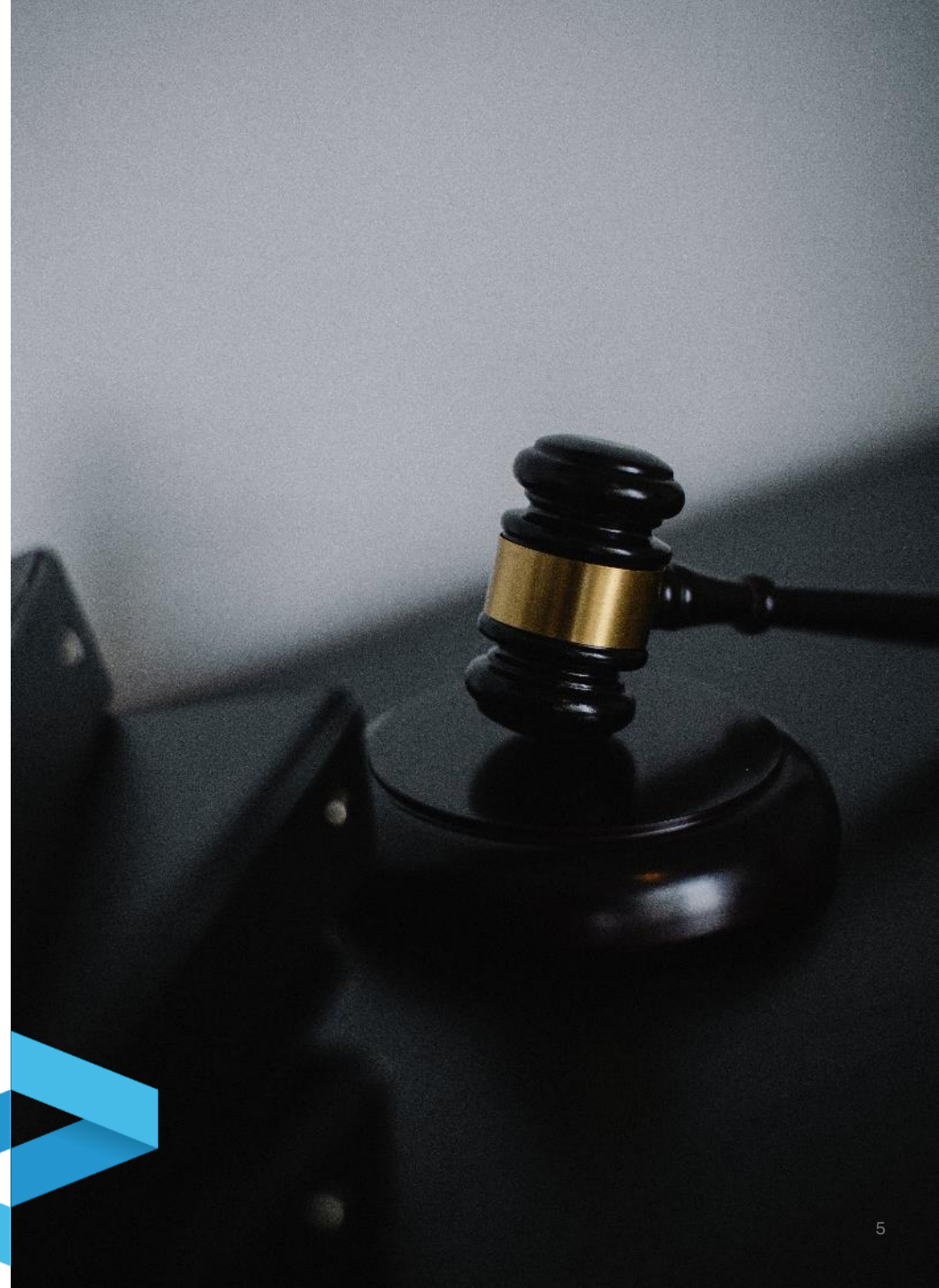

# Cosa cambia

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59

- definisce il **nuovo modello di FIR**[2] che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
- Prevede, dalla stessa data, **l'obbligo di vidimazione digitale** (sia per i FIR cartacei che digitali);
- fissa al 13 febbraio 2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il **FIR in formato digitale;**
- stabilisce, dalla stessa data, l'obbligo di **trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi**;
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, **l'obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

*2) Il nuovo modello deve essere compilato secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023 disponibili nella sezioni Decreti direttoriali del portale www.rentri.gov.it*

# Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

- i soggetti **obbligati all'emissione e alla gestione** del formulario di identificazione del rifiuto;
- i soggetti **esonerati dall'emissione** e dalla gestione dei FIR;
- la possibilità, in alcuni casi, di sostituire il FIR con **documenti alternativi**;
- i regimi particolari previsti dall'art. 193;
- la responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
- l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

# FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025*

Tutti i produttori emettono il **FIR con i nuovi modelli cartacei.**

L'utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i **soggetti non iscritti**, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell'area riservata "**Produttori di rifiuti non iscritti**".

Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

# Emissione del FIR cartaceo

La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.

# Gestione del nuovo FIR cartaceo

Il Formulario di identificazione dei rifiuti è così composto:

1. Formulario rifiuti
2. Integrazione con le informazioni relative agli eventi durante il trasporto (p.es. trasbordo, sosta tecnica)
3. Allegato da utilizzare nel solo caso di trasporto intermodale oppure se ci sono più intermediari

Il produttore emette **il FIR cartaceo in due copie.** Entrambe le copie devono essere sottoscritte dal produttore e dal trasportatore prima della partenza. Il produttore trattiene la prima, la seconda accompagna il trasporto dei rifiuti .

Le copia sono comunque due anche qualora produttore e trasportatore sono lo stesso soggetto.

Il destinatario **aggiunge le informazioni di competenza** e sottoscrive il FIR cartaceo.

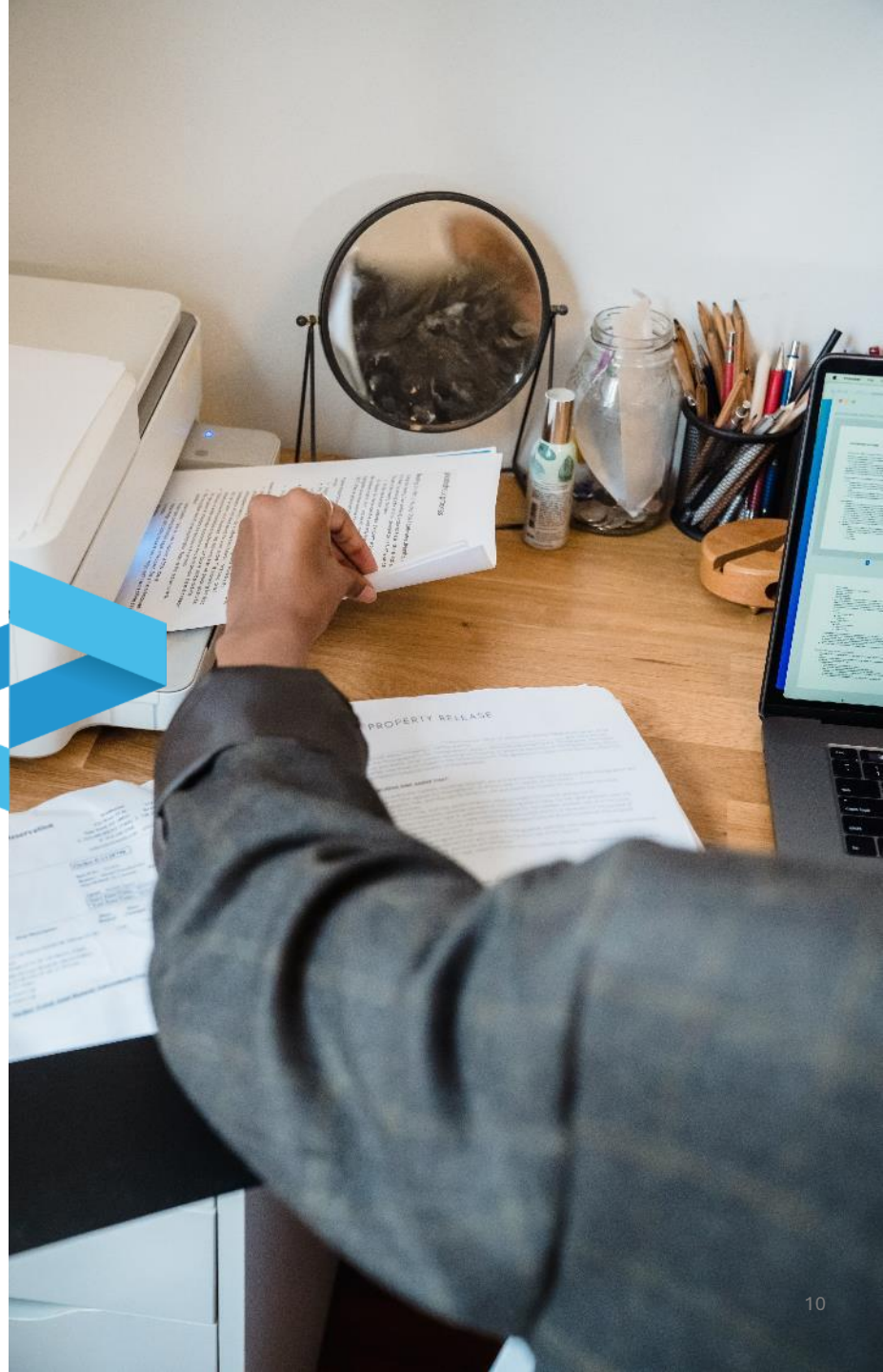

# Restituzione della copia completa del FIR cartaceo

Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**.

La **trasmissione** della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI anche da area pubblica senza essere iscritto o registrato.

# RENTRI

## Nuovo modello del FIR e nuove informazione

sito gestito da

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di

UNIONCAMERE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

# Dati del produttore e del destinatario

**1** PRODUTTORE **2** DETENTORE

Denominazione

Unità Locale

Luogo di produzione
se diverso dall'unità locale

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

N. Aut./Comunicazione | Tipo

**3** DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo | Destinazione: R _ _ D _ _

N. Aut./Comunicazione | Tipo

# Dati del trasportatore e dell’ intermediario

**4** TRASPORTATORE

Denominazione

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

**5** INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

# Dati del rifiuto

**6** **CARATTERISTICHE del RIFIUTO** **Provenienza:** Urbano ☐ Speciale ☐

CODICE EER ☐ STATO FISICO ☐ CARATTERISTICHE DI PERICOLO ☐

Descrizione ☐

**Quantità** ☐ kg ☐ litri ☐ Peso verificato in partenza ☐ *Aspetto esteriore*: Nr. Colli/Contenitori ☐ Alla rinfusa ☐

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi/rapporto di prova ☐ Classificazione ☐ Nr. documento ☐ Valida al ☐

Trasporto ADR / RID ☐ Classe pericolo ☐ Nr. ONU ☐ Note: ☐

# Dati alla partenza

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TRASPORTO | | 10 | ALLEGATO MOD. | MICRORACCOLTA ☐ INTERMODALE ☐ |
| Targa automezzo | | Targa rimorchio | | Percorso (se diverso dal più breve) | |
| 8 | COGNOME e NOME CONDUCENTE | | | Data inizio trasporto | Ora |
| 11 | FIRMA del CONDUCENTE | | 7 | FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE | |

# Dati di competenza del destinatario

# Le annotazioni

| 17 | ANNOTAZIONI |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# Trasbordo

Nel nuovo modello di FIR vengono disciplinati e gestiti eventi che sino ad ora erano trattati solo nelle annotazioni

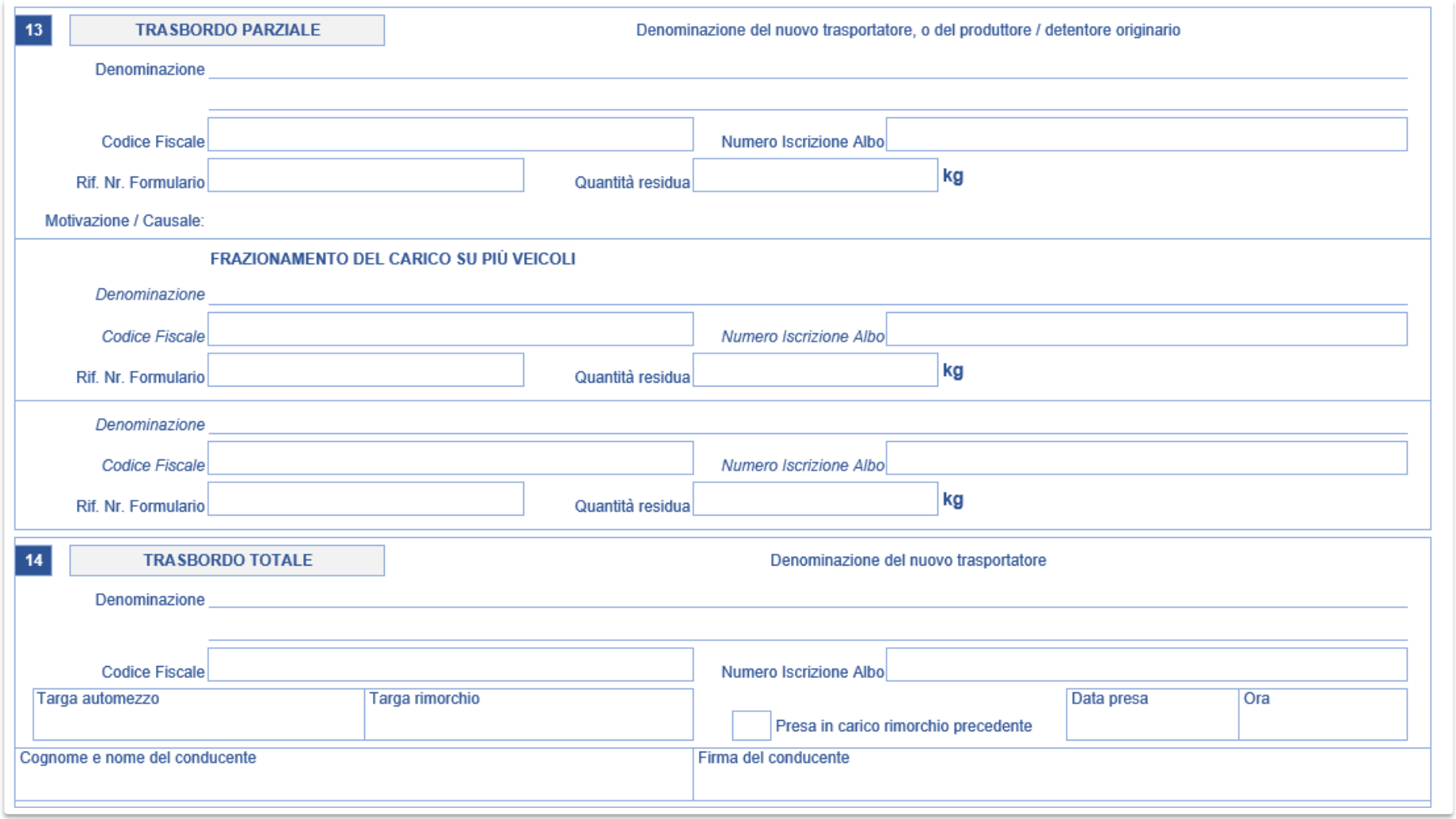

13 TRASBORDO PARZIALE — Denominazione del nuovo trasportatore, o del produttore / detentore originario

Denominazione

Codice Fiscale — Numero Iscrizione Albo

Rif. Nr. Formulario — Quantità residua kg

Motivazione / Causale:

FRAZIONAMENTO DEL CARICO SU PIÙ VEICOLI

*Denominazione*

*Codice Fiscale* — *Numero Iscrizione Albo*

Rif. Nr. Formulario — Quantità residua kg

*Denominazione*

*Codice Fiscale* — *Numero Iscrizione Albo*

Rif. Nr. Formulario — Quantità residua kg

14 TRASBORDO TOTALE — Denominazione del nuovo trasportatore

Denominazione

Codice Fiscale — Numero Iscrizione Albo

Targa automezzo | Targa rimorchio

Presa in carico rimorchio precedente

Data presa | Ora

Cognome e nome del conducente — Firma del conducente

# Sosta tecnica e secondo destinatario

La compilazione di queste sezioni è, nel caso di FIR cartaceo, esclusivamente manuale

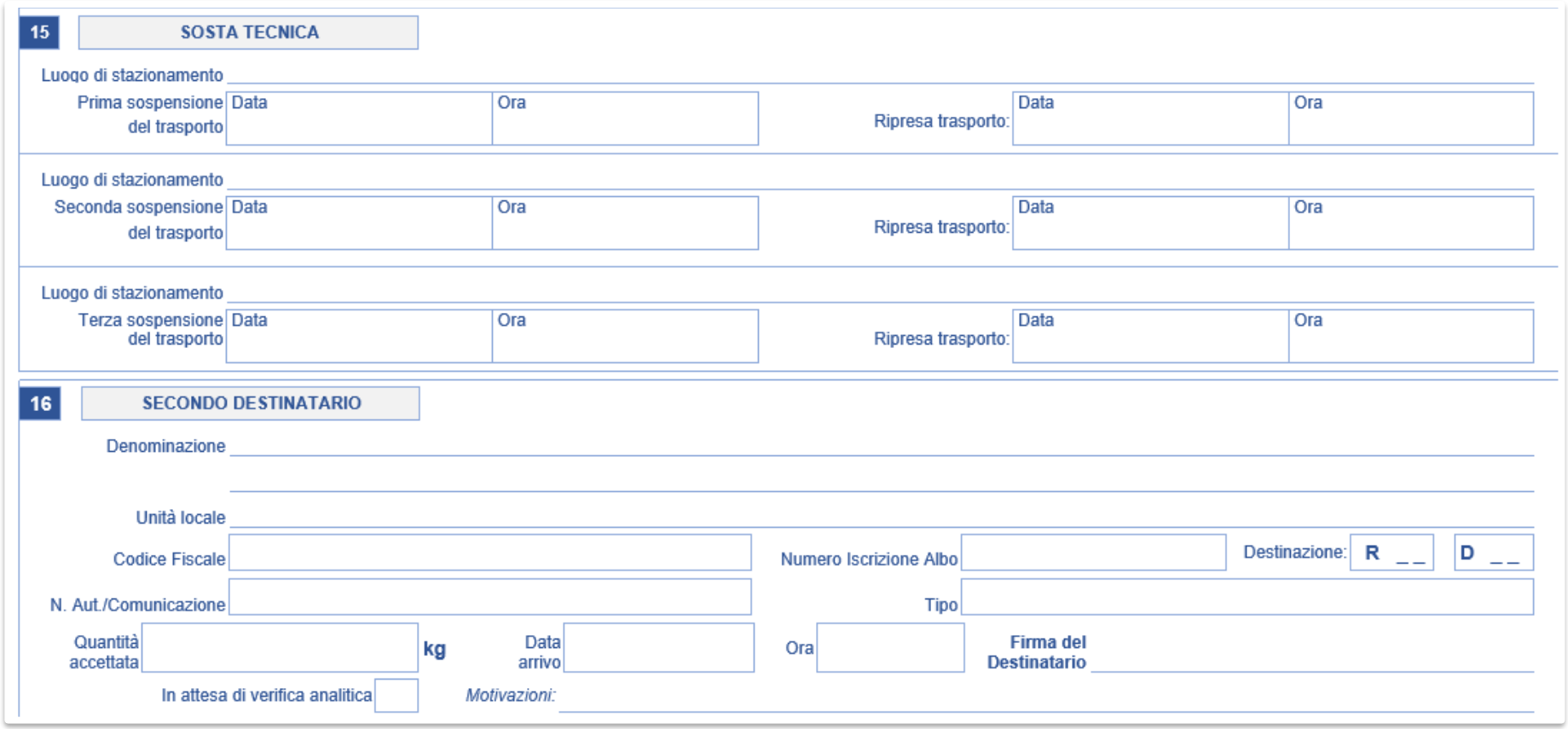

**15 SOSTA TECNICA**

Luogo di stazionamento

Prima sospensione del trasporto — Data | Ora — Ripresa trasporto: Data | Ora

Luogo di stazionamento

Seconda sospensione del trasporto — Data | Ora — Ripresa trasporto: Data | Ora

Luogo di stazionamento

Terza sospensione del trasporto — Data | Ora — Ripresa trasporto: Data | Ora

**16 SECONDO DESTINATARIO**

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale — Numero Iscrizione Albo — Destinazione: R _ _ D _ _

N. Aut./Comunicazione — Tipo

Quantità accettata kg — Data arrivo — Ora — **Firma del Destinatario**

In attesa di verifica analitica — *Motivazioni:*

# Allegato: intermodale e altri intermediari

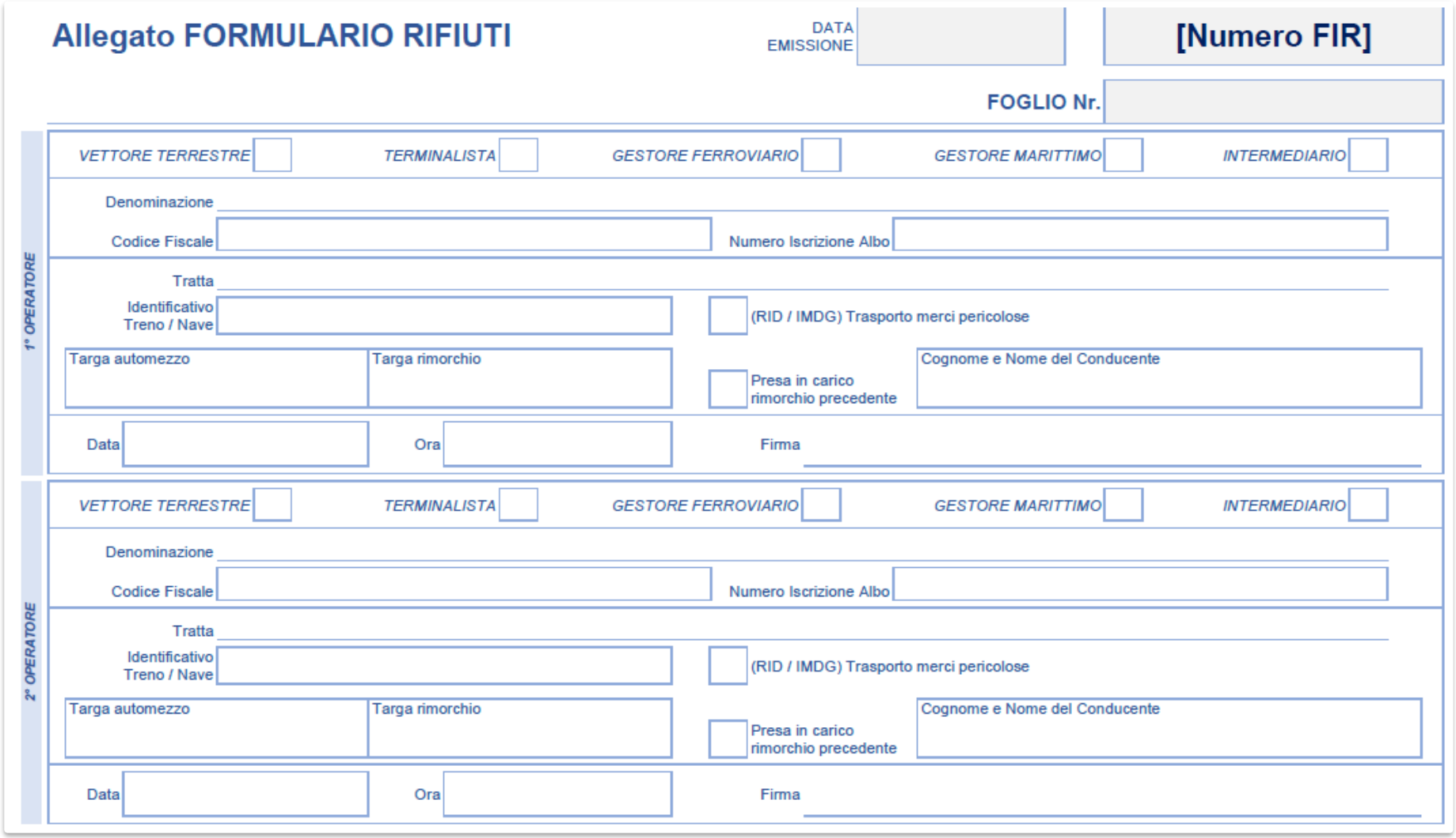

## Allegato FORMULARIO RIFIUTI

DATA EMISSIONE

[Numero FIR]

FOGLIO Nr.

**1° OPERATORE**

VETTORE TERRESTRE ☐ TERMINALISTA ☐ GESTORE FERROVIARIO ☐ GESTORE MARITTIMO ☐ INTERMEDIARIO ☐

Denominazione

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave | ☐ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo | Targa rimorchio | ☐ Presa in carico rimorchio precedente | Cognome e Nome del Conducente

Data | Ora | Firma

**2° OPERATORE**

VETTORE TERRESTRE ☐ TERMINALISTA ☐ GESTORE FERROVIARIO ☐ GESTORE MARITTIMO ☐ INTERMEDIARIO ☐

Denominazione

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave | ☐ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo | Targa rimorchio | ☐ Presa in carico rimorchio precedente | Cognome e Nome del Conducente

Data | Ora | Firma

RENTRI

# Parte pratica: I servizi di supporto per la compilazione del FIR nel caso di produttore di rifiuti che è anche trasportatore in categoria 2 bis

sito gestito da

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di

UNIONCAMERE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

# Accesso all’area riservata per compilare il FIR

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.

Per compilare il FIR il produttore dovrà accedere all’area riservata:

- «Operatori» se il produttore è iscritto al RENTRI
- «Produttori di rifiuti non iscritti» se il produttore non è tenuto a iscriversi al RENTRI o se si iscriverà in un momento successivo (entro agosto 2025 oppure entro febbraio 2026)

→ Illustrazione area riservata

# RENTRI

## QUESITI

sito gestito da

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di

UNIONCAMERE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

# Come si stampa il FIR

Il Formulario di identificazione dei rifiuti è così composto:

- ✓ FORMULARIO RIFIUTI
- ✓ Integrazione FORMULARIO RIFIUTI con le informazioni relative agli eventi durante il trasporto (p.es. trasbordo, sosta tecnica)
- ✓ Allegato FORMULARIO RIFIUTI da utilizzare nel solo caso di trasporto intermodale oppure se ci sono più intermediari

Il FORMULARIO RIFIUTI e l' Integrazione FORMULARIO RIFIUTI devono essere sempre presenti.
L' Allegato FORMULARIO RIFIUTI solo nei casi indicati.

E' consentita la stampa fronte e retro.

In sede di compilazione del FIR è possibile utilizzare i timbri per indicare i dati del produttore/detentore, del trasportatore, del destinatario e dell'intermediario/commerciante se il timbro contiene tutti i dati richiesti.

# Rettifica del FIR

Le istruzioni per la compilazione del FIR allegate al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 non prevedono la rettifica del FIR. E’ invece possibile utilizzare il campo annotazioni per inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario).

# Peso verificato in partenza

L’operatore può inserire nel FIR il peso stimato del rifiuto, laddove non disponga di uno strumento di misura del peso.

In questo caso quindi NON dovrà barrare la casella «peso verificato in partenza».

L’operatore che dispone di tale strumento potrà comunque valutare se barrare o meno la casella «peso verificato in partenza».

# Utilizzo dei FIR in ordine cronologico di vidimazione

I formulari non devono essere necessariamente usati nell’ordine cronologico con il quale sono stati vidimati. La data di emissione del FIR deve essere uguale o antecedente alla data di inizio trasporto.

# Data di emissione del FIR

Come indicato al paragrafo 1.1.1 dell'Allegato 2 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, la data di emissione del FIR cartaceo deve essere inserita dall'utente dopo la stampa ed essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto.

La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA).

# Come si comporta con la copia completa del FIR il trasportatore che è anche produttore

La copia completa del FIR cartaceo è già nella disponibilità del produttore pertanto non è necessario trasmettere alcuna copia neppure avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

# Analisi/rapporto di prova e Classificazione del rifiuto

Le voci Analisi / Rapporti di prova e Classificazione devono essere barrati dal soggetto che compila il formulario solo se si dispone di tali documenti a seguito di analisi sul rifiuto.

Nel campo “Nr. documento” va riportato il numero identificativo del documento e nel campo “valida al” la data del documento.

In caso di trasporto senza Analisi / Rapporti di prova e Classificazione i riquadri non vanno barrati.

# RENTRI

## SUPPORTO

sito gestito da

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di

UNIONCAMERE

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

# Consultazione delle istruzioni per la compilazione del nuovo FIR

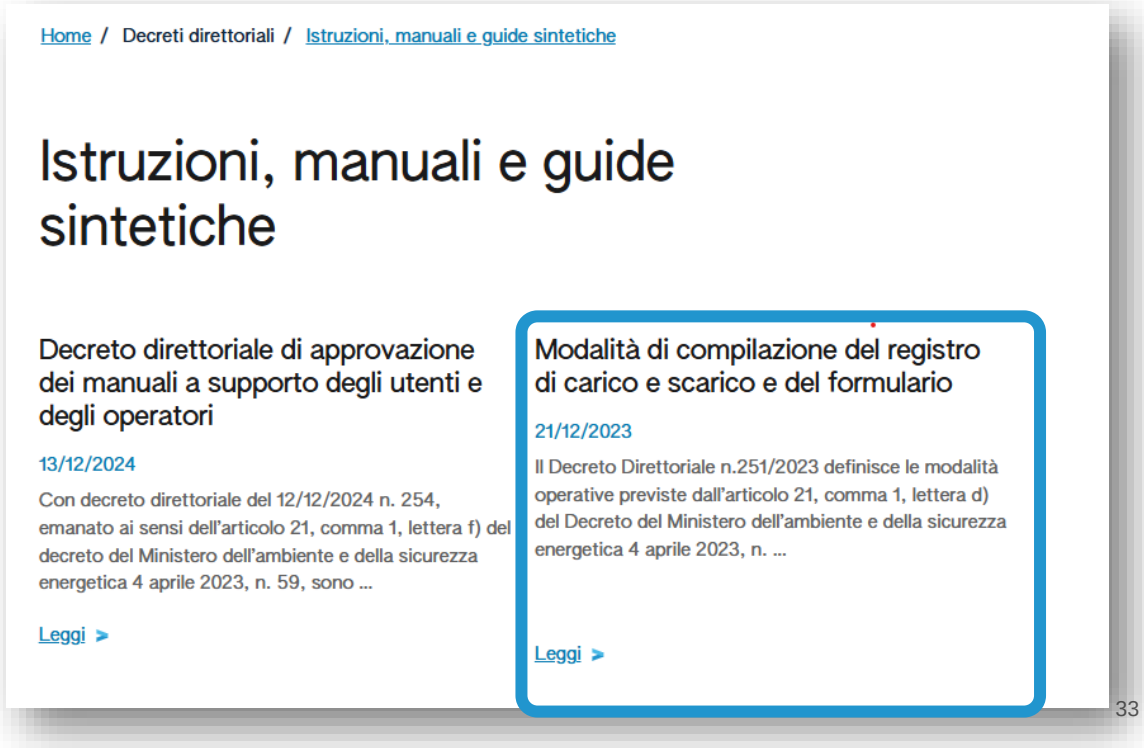
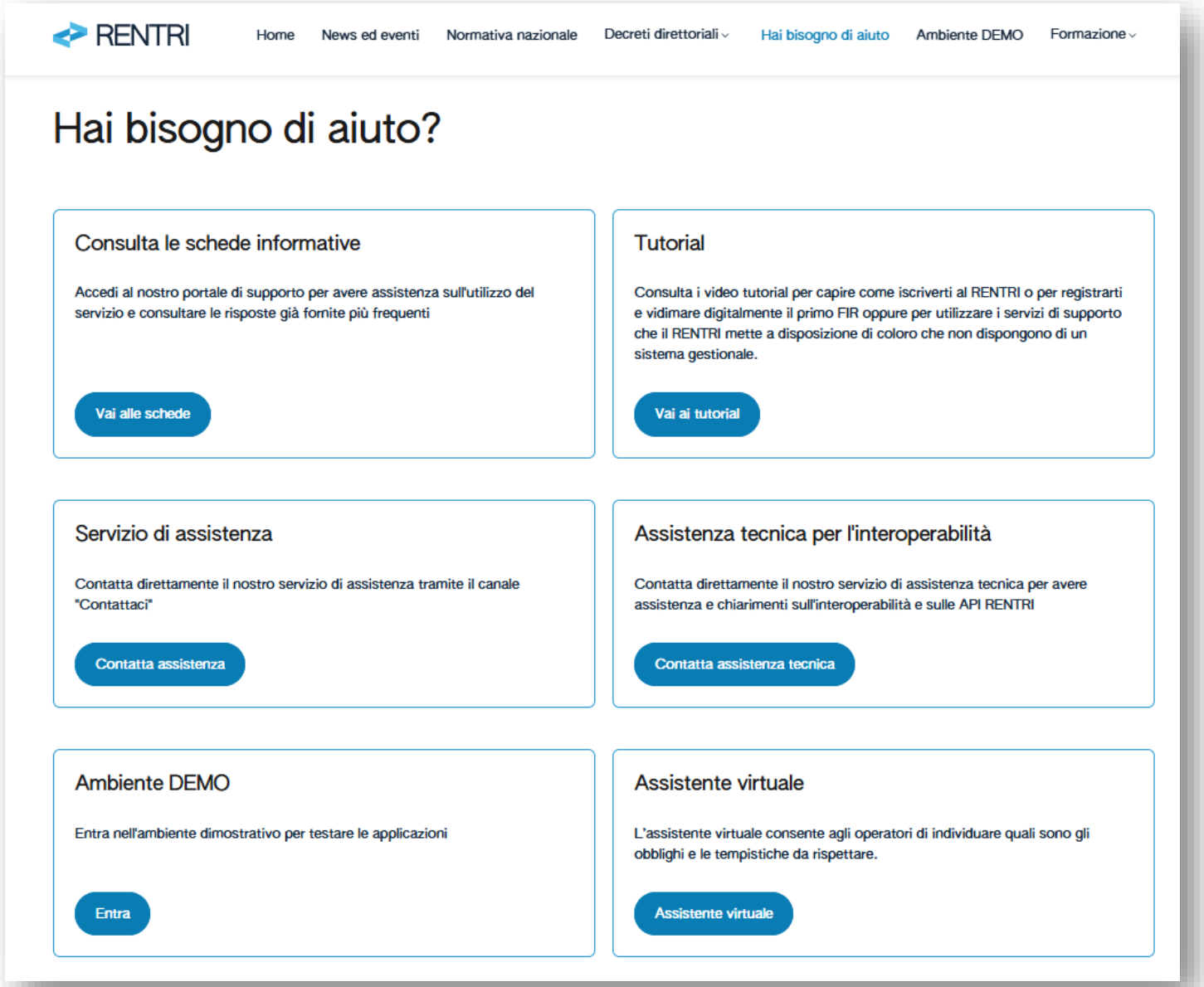
# Accesso al supporto e ai contenuti informativi